

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 17 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiamandosi alla relazione svolta dal relatore,

Massimo VANNUCCI (PD), richiamandosi all'intervento svolto nella seduta del 12 novembre 2009, ribadisce che lo schema di decreto amplia enormemente i requisiti necessari per ottenere un alloggio di servizio in base all'incarico (ASI). A tal proposito, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nel definire i requisiti per l'assegnazione di tali alloggi richiede semplicemente «l'obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio», mentre l'articolo 2, comma 628, lettera *a*), della legge finanziaria 2008, prescrive, invece, la «costante presenza del titolare nella sede di servizio». Sottolinea che la legge afferma dunque chiaramente il diritto ad ottenere un alloggio ASI solo per i militari che sono tenuti ad assicurare la costante presenza nella sede dell'ente dove prestano servizio, cioè solo per alcune figure chiave quali il comandante dell'ente, il responsabile della Sala operativa, o dei nuclei antincendio o del pronto intervento. Ricorda che per tutte le altre figure, la stessa legge individua la possibilità di concedere alloggi di servizio temporanei (AST) per un periodo rinnovabile e sulla base di un canone, decisamente non vessatorio, mediamente pari a 450 euro al mese. Fa presente quindi che l'aumento esponenziale del numero di alloggi ASI, nel caso in cui rimanesse ferma l'attuale formulazione dello schema di regolamento in esame, comporterebbe un danno consistente per l'erario, senza un'apposita previsione di spesa a livello legislativo. Ribadisce quindi la richiesta, già avanzata nella seduta del 12 novembre 2009,

che l'eventuale parere favorevole della Commissione sia condizionato alla riformulazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), in modo tale da renderlo conforme al dettato del citato articolo 2, comma 628, lettera *a*), della legge finanziaria 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiedere di sospendere l'esame del provvedimento per consentire i necessari approfondimenti in merito alla proposta dell'onorevole Vannucci.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale in oggetto, considerato che:

1) nel disegno di legge finanziaria 2010, all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati, sono presenti disposizioni aventi ad oggetto sia la gestione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa sia la previsione di nuove procedure per l'alienazione degli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, che in sede di attuazione occorrerà coordinare con l'esecuzione del programma pluriennale previsto dallo schema di decreto in esame. Si tratta in particolare: delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 23, 28 e 32, relativi alla costituzione della società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», alla quale saranno affidate attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari; di quelle previste all'articolo 2, commi da 179 a 184, che, nella prospettiva di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati; delle misure previste dall'articolo 2, commi 185 e 186, che, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili ai predetti fondi comuni di investimento, prevedono l'attribuzione al comune di Roma di un complesso di beni per un

valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei predetti fondi comuni di investimento immobiliare costituiti. Fino a concorrenza del suddetto importo, al comune Roma viene concessa un'anticipazione di tesoreria per l'anno 2010, di cui una quota pari a 200 milioni nel mese di gennaio e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi immobiliari sopra citati;

dall'articolo 2, comma 213, che pone le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dello Stato in capo all'Agenzia del demanio, attribuendo i diritti di opzione e di prelazione all'acquisto degli immobili stessi a favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita. Le predette disposizioni, finalizzate a snellire le procedure di vendita e a consentire una migliore collocazione degli immobili, sono destinate a garantire maggiori entrate per lo Stato, stimabili intorno ai 250 milioni di euro per l'anno 2010 e ai 350 milioni di euro l'anno 2011, all'esito della definizione delle procedure di valorizzazione in corso;

2) il coordinamento degli interventi previsti nel disegno di legge finanziaria 2010 con le misure di attuazione del programma pluriennale infrastrutturale in materia di alloggi di servizio delle Forze

armate, previsto dall'articolo 2, commi da 627 a 631, della legge n. 244 del 2007, come disciplinato dal presente schema di regolamento, deve essere innanzitutto finalizzato a salvaguardare gli effetti finanziari riconducibili ai medesimi interventi. Tale esigenza di coordinamento si pone anche con riferimento ai provvedimenti legislativi che il Consiglio dei Ministri si accinge a varare e volti a dare attuazione alle disposizioni in materia di federalismo fiscale, con profili che potrebbero interessare le procedure concernenti il patrimonio immobiliare di cui al presente schema di regolamento;

3) la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), non corrisponde a quella utilizzata dall'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007 e appare suscettibile di determinare un significativo ampliamento del personale militare avente diritto ad ottenere un alloggio ASI determinando nuovi e maggiori oneri per il bilancio statale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

il programma pluriennale infrastrutturale adottato dal Ministero della difesa in base all'articolo 2, commi 627-631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha valenza meramente programmatica e potrà avere attuazione nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili;

la definizione dei tendenziali pluriennali comprende gli effetti derivanti dagli interventi di spesa in conto capitale previsti nel predetto programma pluriennale;

alle spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'indicato programma pluriennale, si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio e con le somme che affluiscono al capitolo 4006 dello stato di previsione dell'entrata quali «Proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del Demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi in uso al Ministero della Difesa», per essere riassegnate al medesimo Ministero, come previsto dall'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007, così da assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione;

le entrate attese dalle alienazioni di alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate sono state determinate sulla scorta delle prescrizioni legislative che prevedono l'applicazione di una serie di benefici, anche in termini di prezzo, a favore degli attuali conduttori; degli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di nuove aree di insediamento immobiliare potrà tenersi conto nell'ambito degli accordi di programma,

da stipulare con gli enti locali, nonché in sede di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'obbligo di abitare presso la località dove si trova la sede di servizio» con le seguenti: «la costante presenza del titolare nella sede di servizio»; e la seguente osservazione:

il Governo, in sede di attuazione del programma pluriennale infrastrutturale di cui al presente schema di decreto, provveda a coordinare le misure del programma stesso, e in particolare quelle di cui al Capo II, recante le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle forze armate, con le disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e alienazione degli immobili della difesa e di quelli del patrimonio immobiliare dello Stato recate dal disegno di legge finanziaria 2010. Ciò al fine di armonizzare le procedure di alienazione previste con il provvedimento in esame con quelle disposte dal disegno di legge finanziaria 2010,

assicurando, in particolare, che queste ultime esplichino i previsti effetti sui saldi di finanza pubblica.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.05.